



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

DIREZIONE GENERALE

Direzione per i Giochi

Ufficio 12*

Apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento

Prot. N. 2007/1041 /Giochi/ADI Allegati 2

Roma, 23 Gennaio 2007

**Agli Uffici Regionali
dei Monopoli di Stato**
Loro sedi

e, p.c. Al **Direttore generale di AAMS**
c.a. dr. Giorgio TINO
Sede

Alla **Direzione per le strategie**
c.a. dr.ssa Gabriella ALEMANNINO
Sede

Alla **Direzione per le accise**
c.a. dr. Diego RISPOLI
Sede

Alla **Direzione per l'organizzazione e la gestione
delle risorse**
c.a. dr. Fabio CARDUCCI

All' **A.C.M.I.**
Via Sebastiano Serio, 26
40128 BOLOGNA

All' **ASSOSLOT**
Via Ferratela in Laterano, 41
00184 ROMA

All' **A.C.A.D.I.**
Via Paolo Emilio, 20
00192 - ROMA

All' **Assotrattenimento**
VIA Nazionale, 88
10020 CAMBIANO (TO)

Alla **S.A.P.A.R. – A.G.I.S.**
Via di Villa Patrizi, 10
00161 ROMA

All' **A.S.G.I**
Viale CORRIDONI, 17
47838 RICCIONE (RN)

All' **A.GES.A.**
Via del Fosso dell'Acqua Mariana, 84/A
00040 ROMA

Agli ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE
Convenzionati con AAMS
LORO SEDI

Circolare N. 1/Giochi/ADI/2007

Oggetto: **decreto interdirettoriale 19 settembre 2006** (*pubblicato nella G.U. n. 223 del 25 settembre 2006*), concernente le integrazioni e le modifiche alle regole tecniche apportate al decreto interdirettoriale 4 dicembre 2003 – **Procedure amministrative relative alla Verifica di**

conformità degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a), del T.U.L.P.S.

Premessa

La circolare n. 3/Giochi/ADI/2006 del 12 ottobre 2006, concernente il decreto interdirettoriale indicato in oggetto, ha impartito disposizioni relative alla fase di *accreditamento definitivo* dei **produttori delle schede di gioco**, finalizzate alla consegna del “*dispositivo di controllo di test*” (smart card di test) e dei documenti sensibili ad esso pertinenti. Con la presente, si disciplinano le procedure connesse alla “*verifica tecnica di conformità*” degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a), del T.U.L.P.S., affidando ad una ulteriore e successiva nota la disciplina inerente alla “*distribuzione e messa in esercizio degli apparecchi di gioco*”.

VERIFICA TECNICA DELLA CONFORMITÀ

1 - Operazioni a cura del produttore della scheda di gioco.

In via preliminare, è bene precisare che, in relazione al combinato disposto dell'art. 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 4 del decreto interdirettoriale 4 dicembre 2003 (*così come modificato dal decreto citato in oggetto*), la verifica tecnica della scheda di gioco non è disgiunta da quella dell'esemplare di modello, considerato nella sua interezza.

Pertanto, i soggetti interessati al processo di *verifica*, vale a dire: il **produttore della scheda di gioco** ed il **produttore/importatore dell'apparecchio**, ciascuno nell'ambito delle proprie responsabilità, agiscono in modo sinergico per l'espletazione delle attività tecniche connesse alle operazioni di verifica.

A tal proposito, il **produttore della scheda di gioco** è tenuto a sottoscrivere, per la parte di propria competenza, il Modulo **RVC/6** di cui al successivo *par. 2*.

In particolare, il **produttore della scheda di gioco**, regolarmente accreditato presso il *sistema centrale* di AAMS ed al quale l'Amministrazione ha già attribuito uno specifico “**Codice produttore della scheda di gioco**” (*cf. par. 3.1 della circolare n. 3/Giochi/ADI/2006*), realizza **le schede** utilizzando – in questa fase – il dispositivo di controllo di test (*smart card di test*) unitamente alla documentazione cartacea consegnata dall'Amministrazione. Successivamente, il soggetto in questione, su richiesta dell'organismo deputato alla verifica, è tenuto a mettere a disposizione le schede di gioco e gli altri elementi collegati secondo le indicazioni contenute nell'**Allegato 1** alla presente circolare.

2 Operazioni a cura del produttore/importatore dell'apparecchio di gioco.

Il produttore/importatore che intenda produrre o importare gli apparecchi in commento è tenuto a sottoporre i relativi esemplari di modello a verifica tecnica presso uno degli organismi summenzionati, dandone, nel contempo, comunicazione alla *Direzione per i giochi* di AAMS – Uff. 12°, mediante l'invio del “**Modulo RVC/6**” (**Allegato 2**) – debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto anche dal **produttore della scheda di gioco** – già disponibile sul sito internet dell'Amministrazione.

Vale la pena di rammentare che le aziende produttrici con sede o rappresentanza stabile in Italia sono tenute a presentare direttamente l'*esemplare di modello* e ad esse è rilasciato, in caso di esito favorevole, il “*Certificato di esito positivo della verifica tecnica di conformità*”. Viceversa, Il produttore estero può adottare una duplice soluzione: può presentare direttamente il modello di cui sopra, come nel caso del produttore nazionale, ovvero può avvalersi di un importatore con sede stabile in Italia. In quest'ultimo caso è l'importatore a presentare l'esemplare di modello per la verifica di conformità ed a questi è rilasciato il relativo certificato.

La procedura fin qui descritta costituisce il presupposto formale ed essenziale per l'avvio dell'iter amministrativo volto alla certificazione della conformità dell'esemplare di modello alle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, qualificandosi, peraltro, quale atto propedeutico al successivo rilascio dei “*nulla osta di distribuzione*” per tutti gli apparecchi prodotti o importati conformemente al modello certificato. Ai fini del procedimento amministrativo, fa fede la data di ricevimento del Modulo **RVC/6** assunta dall'Amministrazione (*data in cui AAMS viene a conoscenza dell'istanza presentata dal soggetto interessato*). Tale Modulo, invero, può essere inviato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato – Uff. 12° via della Luce 34 a-bis 00153 Roma, a mezzo raccomandata, ovvero tramite fax al n. 06.58572699.

Il Modulo in parola, oltre a contenere le informazioni afferenti all'esemplare di apparecchio per il quale è richiesta la *verifica tecnica di conformità*, deve, necessariamente, riportare le informazioni attinenti alla scheda di gioco di cui al precedente **par. 1**.







Il produttore/importatore che presenta l'esemplare di modello all'organismo di certificazione, avendo preventivamente attivato il procedimento amministrativo mediante l'invio ad AAMS del Modulo **RVC/6**, è tenuto ad espletare le attività indicate, per quanto di propria competenza, nel predetto **Allegato 1**.

Nel merito, si rammenta che l'esemplare prototipale e la documentazione tecnica ad esso pertinente deve essere sempre corredata dagli eventuali **elementi compatibili** e dai **componenti non sensibili** che si intendono "omologare" unitamente all'esemplare di modello in verifica. A tal proposito, rimandando la definizione delle citate fattispecie a quanto riferito nell'*Allegato 1*, si precisa che entrambe le categorie ivi descritte devono essere indicate, in modo analitico, nella scheda esplicativa dell'esemplare di modello sottoposto a verifica. Parimenti, l'esito della verifica stessa, da parte dell'organismo di certificazione, deve riportare l'elenco degli **elementi compatibili** e i **componenti non sensibili**, eventualmente, omologati per l'esemplare prototipale definito. Tali informazioni sono, peraltro, acquisite nella *banca dati dei modelli certificati* di AAMS.

Ai fini della conclusione del procedimento amministrativo di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ove non pervenga all'Amministrazione – nei termini fissati dal 4° comma del medesimo articolo – l'esito della *verifica tecnica di conformità* (qualunque ne sia la causa), AAMS conclude, comunque, il procedimento iniziato con l'acquisizione del Modulo **RVC/6**, mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

Al termine delle operazioni di verifica condotte sull'esemplare di modello, l'organismo incaricato della verifica tecnica è tenuto ad inoltrare alla Direzione generale di AAMS – Direzione per i Giochi, Ufficio 12° - l'esito positivo della verifica stessa, unitamente alla relazione tecnica, attestante la conformità dell'esemplare prototipale alle previsioni normative, in conformità a quanto previsto dalla *convenzione*. Inoltre, il codice eseguibile omologato è consegnato dall'ente certificatore all'Amministrazione e costituirà l'*elemento ufficiale* di raffronto da utilizzare in tutti i casi di controllo della conformità degli apparecchi installati sul territorio.

Il "**Certificato di esito positivo della verifica tecnica di conformità**", riporta, tra l'altro, le informazioni di seguito indicate:

-  **codice del modello**, generato da AAMS;
-  **codice del produttore della scheda di gioco**, assegnato dall'Amministrazione in fase di "accreditamento definitivo" del produttore della scheda di gioco;
-  **denominazione dell'esemplare del modello di apparecchio** sottoposto verifica;
-  **denominazione della scheda di gioco**;
-  **codice del software di gioco**, generato da AAMS ed assegnato al codice eseguibile omologato;
-  **costo della partita**;



✚ durata del ciclo;

✚ vincita massima.

Infine, giacché talune informazioni contenute nel **certificato** in parola attengono alla sfera di competenza del **produttore della scheda di gioco** (così come riportato nel Modulo RVC/6), allo stesso è inviato uno stralcio del documento in questione, limitato alle informazioni pertinenti.

3 Profili di responsabilità connessi al Certificato di esito positivo della verifica tecnica di conformità.

Il procedimento, disciplinato dall'art. 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, comprende, sostanzialmente, due fasi: quella della verifica tecnica di conformità dell'esemplare di modello e quella del rilascio, da parte di AAMS, della certificazione di esito positivo della verifica stessa.

Tale disposto normativo prevede, come è noto, che i produttori e gli importatori degli apparecchi in commento debbano presentare ad AAMS un esemplare di modello relativo agli apparecchi che essi intendono produrre od importare (per il mercato italiano), al fine di ottenere la relativa certificazione di conformità alle regole tecniche di produzione e di funzionamento. Il medesimo articolo 38 dispone, poi, che l'attività di verifica tecnica possa essere affidata a soggetti terzi con i quali AAMS abbia stipulato specifiche convenzioni.

In particolare, per quanto concerne specificamente gli apparecchi con vincite in denaro [art. 110, comma 6, lett. a), del T.U.L.P.S.], AAMS ha stipulato apposite convenzioni con taluni organismi di certificazione ed ispezione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del decreto 4 dicembre 2003, così come modificato dal decreto 19 settembre 2006, relativo alle regole di produzione e di verifica tecnica, adottato dal Direttore generale dell'Amministrazione d'intesa con il Capo della Polizia.

Per quanto fin qui esposto, si evince che, a conclusione della *verifica tecnica*, in presenza dell'accertamento di conformità degli esemplari di modello alle prescrizioni normative da parte dell'organismo, l'Amministrazione prende atto della conformità attestata dall'organismo stesso e rilascia il relativo "certificato di esito positivo". Viene svolta, quindi, da AAMS un'attività meramente ricognitiva di un fatto (l'acclarata conformità degli apparecchi), rispetto al quale il rilascio dell'apposita certificazione, non consta di elementi valutativi. Parimenti, l'attribuzione del *codice modello* e del *codice del software di gioco* rientrano, invece, nelle attività esclusive dell'Amministrazione, giacché tali



elementi identificativi sono “coniati” da AAMS ai fini della tracciabilità dell’evento nella propria *banca dati*.

Per quanto non specificamente riportato nella presente circolare, ai fini delle attività di verifica dell’esemplare di modello presentato, si rimanda al predetto **Allegato 1**.

*** **

Si invitano le Associazioni di categoria, che leggono per conoscenza, a favorire presso i propri aderenti la massima diffusione e l’osservanza delle presenti istruzioni e degli adempimenti connessi.

IL DIRETTORE
f.to Antonio TAGLIAFERRI